

Dichiarazione di cui agli artt. 94 e 95 del D.LGS. n. 36/2013 resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nell'ambito delle procedure di affidamento ai sensi dell'art 50 D.LGS n.

36/2023

Il sottoscritto BORGOGNO MARCO nato a PINEROLO il 16/11/1981  
documento di identità n. 758149 rilasciato il 27/11/2023 da  
TITOLARE, residente in S.PETRO V.LEMINA, in qualità di  
GARDINO DA SOGNO DI MARCO BORGOGNO  
e legale rappresentante dell'Ente GARDINO DA SOGNO (di  
seguito "Ente"), con sede legale in S.PETRO V.L., via BLA. POLLOTTI N°1, codice  
fiscale BRCMRC81S16G674J, n. telefono 334 3191485, n. fax  
, indirizzo di posta elettronica BORGOGNO.MARCO81@GMAIL.COM  
indirizzo di posta elettronica certificata PEC , in forza dei  
poteri conferiti con /

anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci,  
dichiara

- 1) che l'Ente è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di TORINO come segue:  
numero di iscrizione, BRGMRC81S16G6743, data di iscrizione 23/02/2006,  
REA To-1040643 sede in via B.T.A. POLLOTTI N°1  
capitale sociale sottoscritto Euro /, versato Euro /  
cod. fiscale BRGMRC81S16G6743 P. IVA 09306190019 forma  
giuridica DITTA INDIVIDUALE durata / oggetto  
sociale /  
atto costitutivo repertorio n. / raccolta n. / notaio /  
/ sedi secondarie n. /

*(per le società di capitali e di persone nel caso la candidata non sia una società dovranno indicarsi, al posto dei dati relativi al Registro delle Imprese, gli estremi del Registro in cui la stessa è iscritta)*

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Ente verso terzi sono:

cognome/nome/carica TIOLARE nato PINTERGLOI il 16/11/1981  
C.F.: BRGMRC81S16G674 residente S. PIETRO V. LEMINA

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna;

- 2) la non sussistenza nei confronti dell'Ente di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 94 e dall'art. 95 del D.LGS. n. 36/2013 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara:
1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti **dall'articolo 94, comma 1**, del D. LGS. n. 36/2023:
    - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
    - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
    - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
    - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
    - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
    - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'Ente sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice (**art. 94, comma 2**, del D. LGS 36/2023);
  3. di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 94, comma 5 lett. a**), del D. LGS. 36/2023);
  4. di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito (**art. 94, comma 5 lett. b**), del D. LGS. 36/2023);
  5. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, se l'operatore economico è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di aver prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti

- dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (**art. 94, comma 5 lett. c**), del D. LGS. 36/2023);
6. di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di Ente e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice (**art. 94, comma 5 lett. d**), del D. LGS. 36/2023);
  7. che non risulta a carico dell'operatore l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (**art. 94, comma 5 lett. e**), del D. LGS. 36/2023);
  8. che non risulta a carico dell'operatore l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (**art. 94, comma 5 lett. f**), del D. LGS. 36/2023);
  9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale (**art. 94, comma 6**, del D. LGS. 36/2023);
  10. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli

obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (**art. 95, comma 1 lett. a**), del D. LGS. 36/2023);

11. che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile (**art. 95, comma 1 lett. b**), del D. LGS. 36/2023);
12. che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive (**art. 95, comma 1 lett. c**), del D. LGS. 36/2023);
13. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e che non sussistono accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (**art. 95, comma 1 lett. d**), del D. LGS. 36/2023);
14. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali quelli indicati tassativamente **all'art. 98** del D. LGS. 36/2023 (in particolare **a)** sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; **b)** condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare in-debitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di otte-nere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; **c)** condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; **d)** condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; **e)** condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,

- n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; **f)** omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo co-dice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; **g)** contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; **h)** contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del co-dice penale; 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del te-sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) (**art. 95, comma 1 lett. e**), del D. LGS. 36/2023);
15. di non aver commesso gravi violazioni, non definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, contributiva e previdenziale (si considera grave la violazione che comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto; in ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro) quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle

certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale (**art. 95, comma 2**, del D. LGS. 36/2023).

Data 18/06/2025

Timbro e firma Giovanni Mares

**ALLEGATI:**

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

